REGOLAMENTO (CEE) N. 1229/72 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1972

relativo alla fase di commercializzazione cui si riferisce la media aritmetica dei prezzi dei suini macellati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che i sei mercati rappresentativi comprendono, per ciascun paese, l'insieme dei mercati che figurano nell'allegato del regolamento n. 213/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 224/72 (4) ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 121/67/CEE occorre stabilire la media aritmetica dei prezzi dei suini macellati sui mercati rappresentativi della Comunità al fine di valutare se la situazione del mercato giustifichi misure d'intervento ;

considerando che per la determinazione di tale media aritmetica dei prezzi dei suini macellati è necessario disporre di prezzi comparabili nella Comunità ; che a tal fine è opportuno riferirsi ad una fase di commercializzazione ben definita e ad una stessa qualità di carne suina ;

considerando che, tenendo conto del fatto che le carcasse di suini sono sempre più commercializzate sul piano dei macelli, è opportuno prendere in considerazione tale fase ;

considerando che nella Comunità, salvo in Italia, i prezzi dei suini macellati sono stabiliti secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino contenuta nel regolamento (CEE) n. 2108/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2306/71 (6), e che la classe II di tale tabella, secondo la quale è stata definita la qualità tipo, è la qualità più rappresentativa della produzione comunitaria ;

considerando che, al più tardi fino al 31 ottobre 1973, i prezzi in Italia sono stabiliti sulla base delle quotazioni dei suini vivi rilevate per classi e categorie di qualità nazionali ; che occorre convertire, secondo un metodo determinato, tali corsi in prezzi fase macello della qualità di riferimento ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sostituiscono quelle del regolamento (CEE) n. 2395/70 della Commissione, del 27 novembre 1970, relativo alla fase di commercializzazione cui si riferisce la media aritmetica dei prezzi dei suini macellati (7) ; che è pertanto necessario abrogare tale regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La media aritmetica dei prezzi dei suini macellati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 121/67/CEE è determinata sulla base dei prezzi, al netto delle tasse, pagati :

— tenuto conto dei costi sostenuti per la macellazione e del valore delle frattaglie e degli altri residui,

— per 100 kg di carcasse di suini franco macello pesate e classificate al gancio.

Articolo 2

Il prezzo dei suini macellati di uno Stato membro è uguale alla media aritmetica dei prezzi dei suini macellati rilevati per la classe II della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino sui mercati di tale Stato membro che figurano nell'allegato del regolamento n. 213/67/CEE.

Tuttavia, fintantoché in Italia i prezzi dei suini macellati non sono stabiliti secondo la tabella comunitaria definita dal regolamento (CEE) n. 2108/70, i prezzi dei suini macellati in tale Stato membro

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.
(3) GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2887/67.
(4) GU n. L 28 del 1°. 2. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 234 del 23. 10. 1970, pag. 1.
(6) GU n. L 244 del 30. 10. 1971, pag. 2.
(7) GU n. L 259 del 28. 11. 1970, pag. 17.

sono determinati secondo il metodo indicato in allegato.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2395/70 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

Metodo di determinazione dei prezzi dei suini macellati in Italia

1. Media aritmetica dei prezzi dei suini vivi, al netto delle tasse, delle tre classi di peso 125-145 kg, 146-160 kg e 161-180 kg.

2. Media aritmetica dei prezzi riferiti ciascuno ad un mercato ; i mercati di Macerata e di Perugia sono considerati come un unico mercato.

3. Aggiungere 3 lit/kg di peso vivo per spese di trasporto.

4. Conversione in prezzo peso macellato mediante coefficiente 1,30.